



CITTÀ DI FASANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA'
E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Leonardo Cofano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Fasano le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di un'imposta e di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Articolo 3 Classificazione del Comune

1. A norma dell'art. 2 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, il Comune di Fasano, la cui popolazione residente al 31/12/2002 è pari a 40.487, rientra nella III Classe impositiva e si applicano le tariffe previste nei seguenti articoli del presente regolamento.

Articolo 4 Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni sono aggiornate con **deliberazione di Giunta Municipale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale, stabiliti dalle leggi statali**, e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno, così come previsto dall'art. 3, comma 5 del D. Lgs. 507/1993, modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) della L. 28.12.2001 n. 448.

Articolo 5 Categoria speciale

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise, in relazione alla loro importanza e nei limiti fissati dall'art. 4 del D. Lgs. 507/1993, in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le seguenti strade:
 - a) Fasano: via Roma (dall'altezza del cavalcavia uscita o innesto per Taranto sino all'angolo di via dell'Artigianato); via Naz.le dei Trulli (da angolo via Roma fino all'innesto della S.S. per Taranto); C.so Garibaldi (da angolo Piazza Ciaia fino all'innesto S.S. 379 per Brindisi); Piazza Ciaia; C.so Vittorio Emanuele (da Piazza Ciaia a via degli Astronauti; via Piave (da Piazza A. Moro a via degli Astronauti); C.so Perrini (da via S. Francesco a via Mercatini); via Mignozzi; via Cenci (da C.so Vittorio Emanuele a via Giovanni .XXIII); via F.lli Rosselli; via S. Francesco; Piazza Kennedy.
 - b) Savelletri: tutto il centro abitato;
 - c) Torre Canne: tutto il centro abitato

- d) Selva di Fasano: V.le Toledo; V.le del Bosco; V.le del Leccio; V.le delle Querce
- e) Pezze di Greco: C.so Nazionale; Piazza XX Settembre;
- 3. Appartengono alla categoria normale tutte le altre vie, piazze e località non comprese nella categoria speciale
- 4. Per l'effettuazione di pubblicità e l'esposizione di manifesti in dette località, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono soggette ad una maggiorazione del 150% della tariffa normale.
- 5. La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 30/04/1992 n.285.

Articolo 6

Funzionario responsabile

- 1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2. Il Comune è tenuto a comunicare al Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio per il federalismo fiscale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
- 3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Articolo 7

Classificazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari

- 1. La definizione dei "mezzi pubblicitari" contenuti nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, è stata fatta propria in questo regolamento, così come di seguito riportato nei commi successivi.
- 2. E' da considerare "insegna" una scritta in caratteri alfanumerici, completata da loghi e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.
- 3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
- 4. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante che illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti, di qualsiasi natura ed emergenze naturali. La sorgente luminosa è qualsiasi "corpo illuminante" o insieme di "corpi illuminati" che supportano luci in modo puntiforme o lineare o planare.
- 5. Si definisce "cartello" quel manufatto mono o bifacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.
- 6. Si considera "striscione", locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o di spettacoli e può essere luminoso per luce indiretta.

7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. E' ad considerare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le precedenti definizioni, nella tipologia dei precedenti commi e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. **Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale da sottoporre a parere preventivo dell'Ufficio Urbanistica e del Comando di Polizia Municipale.**
10. **I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e con le cautele prescritte ai commi 1, 2, 3 e 4 dall'art. 49 del D.P.R. 495/92 e seguenti modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 610/96 e con l'osservanza di quanto stabilito nelle presenti norme di attuazione.**

I cartelli e altri mezzi luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti in tutte le sue parti.

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescritto dagli artt.50, 51 del D.P.R. 495/92 come modificato ed integrato dal D.P.R. 610/96.

Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme vigenti e alle prescrizioni del 1^a comma dell'art. 50, D.P.R. 610/96.

La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta, ovvero di gigantografia su tela.

Articolo 8 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 9 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 10 Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per quelli bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I Festoni, le bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro (intendendosi per tali quelli funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia), si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Articolo 11 **Maggiorazioni e riduzioni d'imposta**

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 12 **Pubblicità luminosa o illuminata**

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Articolo 13 **Dichiarazione di imposta**

1. I soggetti passivi di cui all'art.9 del presente regolamento, sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al **Comune di Fasano** apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con i veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. Per le fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. La pubblicità annuale si intende prorogata con semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 30 Aprile, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 Gennaio del medesimo anno.

Articolo 14

Pagamento dell'imposta

1. Per le fattispecie previste dagli art. 12, commi 1 e 3, artt. 13, 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito entro il 30 Aprile mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio di **ricossione**;
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento, relativo alla prima annualità, deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera Euro 1.549,37 **la prima delle quali coincidente con la scadenza della rata annuale dell'imposta.**

Articolo 15

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 16

Rettifica e accertamento d'ufficio

1. **Il Comune di Fasano o il Concessionario nel caso di gestione e concessione del servizio, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.**
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di giorni 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

Articolo 17

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai seguenti articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella ordinaria.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, pubblicità temporanea, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo della pubblicità ordinaria.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.
4. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di pubblicità ordinaria di cui al 1° e 2° comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione della sanzione di cui al Capo V del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.
5. Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie superiore a mq 5,50 e fino a 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.
6. Per quelle di superficie superiore a mq 8,50 la maggiorazione è del 100%.

Articolo 18 **Pubblicità effettuata con i veicoli**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo con l'applicazione delle tariffe previste per la categoria normale, per la pubblicità ordinaria o luminosa a seconda del tipo di esposizione.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
3. Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
4. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs 507/93.
6. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui al precedente comma è raddoppiata.
7. Per i veicoli di cui al precedente comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
8. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
9. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
10. E' vietata la fermata e la sosta dei veicoli pubblicitari itineranti, usualmente chiamati "trotter", nell'Ambito I del piano generale degli impianti e delle pubbliche affissioni.

Articolo 19 **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi di categoria normale o speciale a seconda della zona di esposizione.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, pubblicità temporanea, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella prevista al precedente comma.

3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dai messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con proiezioni luminose.
5. Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 20

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazioni, è pari alla tariffa prevista per la pubblicità ordinaria per la fascia da zero mq a 5,5 mq di categoria normale o speciale a seconda della zona di esposizione.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica la tariffa prevista per la pubblicità effettuata con aeromobili.
3. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, si applica l'imposta pari a metà di quella prevista per la pubblicità effettuata con aeromobili.
4. Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.
5. Per l'effettuazione di tale pubblicità l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con distribuzione di manifestini.
6. Alla pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", si applica una specifica tariffa in categoria normale se la pubblicità è effettuata a mezzo veicolo circolante o da posto fisso nelle zone di categoria normale; una specifica tariffa in categoria speciale se la pubblicità è effettuata da posto fisso nelle zone di categoria speciale.
7. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili può essere eseguita esclusivamente dalle ore 09,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica ed i festivi.
8. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezioni o di cerimonie.
9. In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non potrà superare la misura di 65 decibel/70 phon.

Articolo 21

Riduzioni dell'imposta

- I. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente finalità di lucro, previa dimostrazione che l'attività pubblicizzata non abbia scopi di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Articolo 22

Esenzioni d'imposta

I. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 18 del presente regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Nel caso di circoli privati non potrà indicarsi l'attività svolta nei locali;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Articolo 23

Contenzioso

- I. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni, integrazioni e variazioni.

Articolo 24

Rimborsi

- I. **Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.**

- 2. Il Comune di Fasano provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza**
3. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura stabilita dalla normativa vigente in materia, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
4. In caso di gestione in "concessione" del servizio di riscossione il concessionario potrà addebitare al Comune nel mese successivo a quello di effettuazione del rimborso, la compartecipazione percepita dallo stesso sulle somme indebitamente riscosse e già rimborsate.

Articolo 25

Procedimento esecutivo

- 1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva tramite ruoli, di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero con ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639, se il procedimento di recupero è svolto in proprio dal Comune o se affidato in concessione ad altri soggetti privati secondo le modalità di cui all'art.52 del D.Lgs 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.**
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

Articolo 27

Spostamento degli impianti

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti affissionistici qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

Articolo 28

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Articolo 29

Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art.14 del presente regolamento.
2. Per il recupero di somme dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art.9 del D.Lgs 507/93.

Articolo 30

Misura del diritto

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

Articolo 31

Maggiorazioni consentite ai Comuni Turistici

1. Essendo questo Comune interessato da rilevanti flussi turistici, dato che dai dati desumibili dall'Azienda di Promozione e Turismo nel periodo della stagione estiva risulta una presenza media di circa 70.000 unità, alle tariffe di cui all'art.19 del citato decreto legislativo, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale e per il periodo dal 1° Giugno al 30 Settembre, viene applicata una maggiorazione del 50% così come disciplinato dall'art.3 comma 6 del D.lgs 507/93,

Articolo 32

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento ;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 33

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 34

Modalità per l'esercizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. In detto registro dovranno essere annotate in ordine cronologico tutte le commissioni affissionistiche pervenute con l'esatta indicazione del committente del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della natura dell'affissione, nonché l'entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltre la data di effettiva uscita dei manifesti.
3. In detto registro dovranno essere altresì annotate le eventuali comunicazioni di cui ai punti nn.4, 5, 7 e 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ai 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nella comunicazione di cui ai precedenti commi 5 e 6 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
8. Nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni. La richiesta di annullamento dovrà pervenire all'**ufficio delegato** almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 7.
9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. La richiesta di annullamento dovrà pervenire all'**ufficio delegato** almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
10. Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
11. Detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non notifica l'invio di manifesti richiesti, nei due giorni successivi alla richiesta.
12. Nell'**ufficio delegato** o del concessionario saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
13. Tutti i manifesti affissi per il "pubblico servizio" dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del Servizio comunale affissioni con un timbro riportante, oltre l'indicazione dello stesso ufficio, anche la "data di scadenza" dell'affissione.
14. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni il Comune, oltre a quanto stabilito nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
15. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
16. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabili, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Articolo 35

Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dal servizio affissioni per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 36

Affissioni di urgenza, festive e notturne.

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ogni commissione.
2. Le commissioni affissionistiche da eseguire con urgenza nello stesso giorno saranno accettate fino a due ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano dell'ufficio, sempre che preavvisate con un ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.
3. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo ed il prefestivo, saranno accettate fino ad un'ora precedente a quello di chiusura dell'ufficio.
4. I manifesti del Comune, di altre autorità e pubbliche amministrazioni, saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso.
5. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva o prefestiva, possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva o prefestiva dalle imprese funebri o altri interessati negli "appositi spazi" riservati a tale tipo di manifesti.
6. **In tal caso, detti soggetti dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'avvenuta affissione dei manifesti al servizio competente, provvedendo al pagamento del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione di cui al precedente comma 1.**

Articolo 37

Contenzioso e procedimento esecutivo

1. Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 23 e 25 del presente regolamento.

CAPO IV

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Criteri – Tipologia - Quantità - Procedure

Art.38

Criteri generali

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni sono effettuate, nel territorio del Comune di Fasano, in conformità al Piano Generale degli Impianti da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs 15/11/1993 n.507 e dal presente regolamento.
2. **Il Piano Generale degli Impianti, d'ora in avanti denominato Piano, è lo strumento che disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, visibili dagli spazi pubblici, al fine di effettuare un corretto riordino dell'esposizione pubblicitaria sull'assetto urbanistico della città. Il Piano, ha lo scopo di regolamentare gli impianti installati o da installarsi nel territorio del Comune di Fasano. Il Piano individua altresì**

gli ambiti ove è consentita l'installazione degli impianti pubblicitari, siano essi di pubblica affissione che di pubblicità privata; le quantità consentite nonché, le deroghe alla normativa del codice della strada fornendo i criteri per il collocamento, le caratteristiche dei manufatti, le dimensioni massime consentite e l'illuminazione. Infine indica le modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di ottenere un inserimento omogeneo e coordinato all'interno del tessuto urbano.

3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione del traffico ed ad ogni altro elemento utile al tal fine.
4. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 Ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni demografiche del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
5. **Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente piano i segnali turistici e di territorio ex art. 134 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada la cui collocazione compete alla Polizia Municipale. Tali strutture non sono infatti da considerare mezzi pubblicitari, come esplicitato nella Risoluzione del Min. Fin. n.48/E/IV/7//609 del 1 aprile 1996, ove conformi alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione.**

TITOLO I IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 39

Criteri, tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Nel territorio comunale è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di cui all'art. 7 del presente regolamento con le prescrizioni, limitazioni e vincoli indicati nei successivi articoli e nel piano generale degli impianti, riferiti alle specifiche tipologie dei mezzi pubblicitari.
2. **L'installazione degli impianti sarà informata ai seguenti criteri:**
 - **Sicurezza**: i mezzi pubblicitari non devono costituire pericolo o disturbo sia alla sicurezza stradale, che a quella pedonale nel rispetto delle norme sulla sicurezza ed incolumità pubblica. Il Comune di Fasano è esonerato da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati a cose o persone in conseguenza della installazione, permanenza, manutenzione e rimozione degli impianti pubblicitari di proprietà privata installati su suolo ed aree pubbliche. I soggetti autorizzati ad installare gli impianti stipuleranno idoneo contratto per la copertura assicurativa del rischio da responsabilità civile.
 - **Decoro**: i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano. A tal fine il Servizio Urbanistica verifica che gli impianti da installare siano omogenei dal punto di vista formale e cromatico.
 - **Funzionalità**: i mezzi pubblicitari non dovranno costituire impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, dovranno soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze particolari della realtà locale.
3. I mezzi pubblicitari si distinguono in durevoli (permanenti) e provvisori (temporanei).
 - a) La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapetonali, pensiline e paline fermata bus. E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

- b) La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.
- 4. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità impressa direttamente sui muri.
- 5. Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione:
 - a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti sul muro;
 - b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
 - c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline e su palo).
- 6. Per quanto riguarda la quantità degli impianti pubblicitari valgono le prescrizioni contenute nel successivo articolo 42.

Art.40

Prescrizioni tecniche – Limitazioni e divieti

1. Su ogni mezzo pubblicitario permanente dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale riportare, con caratteri incisi i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero e data dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, coordinate di riferimento, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.
2. **La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali od in prossimità di essi è subordinata alle autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali D.lgs. 42/2004 ed in ogni caso per i centri storici al rispetto di quanto previsto nel vigente strumento urbanistico.**
3. **L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità. In caso di pubblicità luminosa è vietato l'uso del colore rosso e verde.**
4. **I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.**
5. **Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo.**
6. **Non è consentito collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale, sul muro di cinta ed in prossimità del cimitero.**
7. **Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati.**
8. **E' vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale come supporti pubblicitari.**
9. **E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, ecc.).**
10. **Non è consentito utilizzare come supporti pubblicitari fioriere, panchine, cestini, balconi, ecc. salvo che non siano appositamente predisposti e debitamente autorizzati.**
11. **Gli impianti collocati sui marciapiedi devono garantire una zona libera per la circolazione dei pedoni larga almeno 1,20 metri. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale oppure quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'autorizzazione alla deroga di tale distanza, a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria.**

12. **E' sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.**
13. **E' consentito installare mezzi pubblicitari con display luminoso con grafica in animazione per la divulgazione di messaggi pubblicitari e informazioni alla cittadinanza di tipo istituzionale e di pubblica utilità, previa convenzione che dovrà stabilire il tempo e il modo di funzionamento. Il mezzo pubblicitario, dovrà assicurare al Comune a titolo non oneroso una quantità di messaggi pari a un decimo del tempo giornaliero previsto per il loro funzionamento. Le dimensioni dei display saranno stabilite nell'apposita convenzione.**

Articolo 41 Ambiti di intervento

1. Il territorio comunale allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, viene ripartito in Ambiti.
2. L'inserimento degli impianti pubblicitari all'interno degli ambiti di cui al comma 1 tiene conto di criteri di localizzazione modulati in base ad esigenze di maggiore o minore tutela urbanistica;
3. All'interno degli ambiti viene attuata una cautela progressiva via via ridotta, a partire da una cautela massima per il centro antico, nel quale è possibile installare solo insegne di esercizio secondo le modalità definite nel Piano.

Articolo 42 Ubicazione degli impianti pubblicitari

1. Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari durevoli e provvisori dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nel piano generale degli impianti per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari durevoli nel rispetto delle seguenti distanze:
 - m.20 prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - m. 5 dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - m.15 dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari;E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari durevoli nei seguenti punti:
 - in corrispondenza delle intersezioni stradali;
 - sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.
 - nel centro antico individuato dalle cinque porte.
3. L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria
4. All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di m.2 dalla carreggiata.

Articolo 43

Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari durevoli e provvisori

1. La installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.Lgs. 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Funzionario del Servizio appositamente delegato, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. E' altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario.
2. L'autorizzazione, sia annuale che temporanea, realizzata da impianti o altri mezzi pubblicitari indicati al presente Capo viene concessa con provvedimento rilasciato dal Funzionario dell'ufficio appositamente delegato.
3. La pubblicità effettuata nelle forme suddette deve essere sempre e comunque autorizzata nel caso di esposizione in luoghi aperti al pubblico o comunque da questi percepibile, ad eccezione della pubblicità effettuata negli stadi, negli impianti sportivi, sempre e comunque fatto salvo il pagamento di imposte, diritti e canoni dovuti da vigenti e/o future disposizioni di legge.
4. La pubblicità immobiliare è esente dal pagamento dell'imposta e del canone, nel solo caso in cui, effettuata tramite gli appositi cartelli di misura unificata, è tacitamente autorizzata purché il cartello sia apposto sull'immobile di pertinenza.
5. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, o richieda la variazione di quelli già installati, deve farne apposita domanda indirizzata all'ufficio delegato secondo il modello appositamente predisposto.
6. Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari durevoli, il soggetto interessato deve presentare apposita istanza al Comune di Fasano, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza deve contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario da installare, la durata, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento occupazione del suolo pubblico, nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nel regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, nonché alle norme contenute nel piano generale degli impianti e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia
7. La domanda (in n. 3 copie) dovrà contenere in sintesi:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) documentazione tecnica composta da:
 - Stralcio della cartografia, allegata al piano generale degli impianti pubblicitari, con individuazione dell'impianto da installare;
 - Scheda tecnica, in duplice copia, descrittiva e progettuale dell'impianto pubblicitario di cui si richiede autorizzazione, nonché colori e materiali utilizzati. Tale documentazione dovrà dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante; qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti;
 - una dichiarazione, per la tipologia di impianti ove ciò risulti necessario, in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

- una dichiarazione, a firma del richiedente e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta la conformità dell'opera al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.
 - copia del certificato della C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto dove è riportata l'abilitazione ai sensi della L 46/90 per impianti luminosi dopo l'installazione dovrà consegnare la dichiarazione di conformità.
- c) l'autorizzazione o il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
 - d) in caso di proprietà privata il nulla osta del proprietario o dell'amministratore del condominio;
 - e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.
8. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
 9. Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione
 10. Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione richiesta ovvero nel caso in cui l'ufficio delegato ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla presentazione della domanda; le domande verranno comunque archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro trenta giorni dall'avviso del Comune.
 11. Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate da soggetti regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..
 12. Ogni domanda dovrà riferirsi ad un solo operatore e potrà comprendere più mezzi pubblicitari.
 13. L'istruttoria, diretta ad accertare la sussistenza delle caratteristiche tecniche degli impianti, di cui al precedente art. 7, l'osservanza delle limitazioni e dei divieti previsti all'art. 40 e dei criteri distributivi all'interno del territorio comunale, è assolta mediante il rilascio di pareri scritti resi dai competenti Uffici Tecnici (Comando di Polizia Municipale e Ufficio Urbanistica) in ordine alla valutazione di compatibilità con la circolazione e la segnaletica stradale esistente, per la valutazione di impatto ambientale e di compatibilità con l'arredo urbano, per la valutazione dei requisiti tecnico funzionali del manufatto.
 14. I pareri suddetti dovranno essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione e formeranno parte integrante e sostanziale del provvedimento di autorizzazione.
 15. Per gli impianti permanenti l'istruttoria si conclude con il provvedimento finale di autorizzazione che è rilasciato dal Funzionario dell'ufficio appositamente delegato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Per gli impianti temporanei l'istruttoria si conclude entro 40 giorni.
 16. Nel caso in cui l'autorizzazione debba essere rilasciata previo parere della Soprintendenza ai Beni storico - architettonici, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data in cui la Soprintendenza ha espresso il proprio parere.
 17. La presentazione all'ufficio delegato della richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari non autorizza in alcun modo la posa in opera degli impianti medesimi prima di aver conseguito la relativa autorizzazione ed aver assolto al conseguente pagamento della imposta comunale sulla pubblicità, della

- Tosap oltre all'ulteriore taxa o canone di concessione o locazione.
18. Prima del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà produrre apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico di durata pari a quella dell'impianto, che sarà rilasciata fatta salva la facoltà dell'Ente di rimuovere l'impianto per esigenze dell'Amministrazione.
 19. Ogni autorizzazione rilasciata deve avere un numero progressivo, e ove la stessa autorizzazione preveda la collocazione di più impianti, la posizione di ogni impianto dovrà essere individuata con una sub numerazione, già indicata dalla ditta sul bozzetto planimetrico.
 20. Le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.
 21. Il messaggio pubblicitario non può avere durata inferiore a tre mesi, decorsi i quali può essere modificato, previa presentazione dei nuovi bozzetti.
 22. Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.
 23. Copia della domanda sarà restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale, del funzionario responsabile del procedimento, ufficio, numero telefonico e fax, nonché il termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

Articolo 44

Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. Il titolo autorizzativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari durevoli, rilasciato dal Funzionario del Servizio appositamente delegato previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti, ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica, dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo, la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti.
2. In caso di cessione dell'attività la ditta autorizzata dovrà comunicare la cessione entro 30 giorni al Comune di Fasano, che provvederà alla voltura se richiesta dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario ed alla stipula di una nuova concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
In caso di mancato rinnovo della suddetta concessione, le parti (cedente e cessionario) sono solidamente obbligati al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Nel caso di pubblicità temporanea, il provvedimento autorizzatorio indica la durata dell'autorizzazione che comunque non potrà essere superiore a mesi tre. Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo di striscioni, locandine e gonfaloni, o comunque con ogni altro impianto, la rimozione deve in ogni caso avvenire entro e non oltre le ventiquattro ore successive al termine della manifestazione o della iniziativa pubblicizzata. Per la pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici, l'apposizione non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro e non oltre le ventiquattro ore successive.
4. Il Comune di Fasano può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse

- ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata del funzionario delegato.
5. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data riportata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino dell'originario stato dei luoghi.
 6. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto dalle leggi e dal presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.
 7. L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data della stessa.
 8. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 1. fissare all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art.55 DPR 495/92;
 2. mantenere l'impianto pubblicitario in buono stato di manutenzione e conservazione e provvedere alla rimozione e smaltimento dei relativi rifiuti;
 3. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 4. adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
 5. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.

Articolo 45 Concessioni

1. Il Comune di Fasano può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni appartenenti al demanio o patrimonio comunale o nella disponibilità del Comune, appositi impianti pubblicitari. La concessione viene rilasciata dal Funzionario appositamente delegato, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.
2. L'Amministrazione Comunale, mantiene una posizione di indipendenza, nel rilascio di concessioni, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, garantendo i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
3. Il Funzionario delegato, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'Amministrazione da cui dipende.
4. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti, la durata della concessione ed il relativo canone annuo, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto contrattuale tra le parti, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, la revoca della concessione, la cauzione e simili.
5. La concessione ha durata massima di tre anni. Allo scadere della concessione, il Comune di Fasano può procedere secondo le stesse modalità previste dall'art. 44, comma 5 del presente Capo.
6. Il Comune di Fasano può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.
7. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare dell'impianto, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 46

Decadenza dalla autorizzazione

1. L'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari, decade nei sotto indicati casi:
 - a) In caso di inosservanza delle condizioni alle quali è stata subordinata;
 - b) se non sia usufruita entro il termine di **giorni 60** dalla data del rilascio, termine prorogabile di ulteriori **giorni 30** su richiesta motivata degli interessati;
 - c) se i mezzi pubblicitari non siano mantenuti in perfetto stato di conservazione, funzionalità e sicurezza delle strutture di sostegno;
 - d) In caso di decadenza dalla relativa autorizzazione e/o concessione all'occupazione del suolo pubblico;
 - e) nel caso venga a cessare il tipo di attività pubblicizzata.
 - f) In caso di mancato pagamento dell'imposta, nonché di altri eventuali oneri a carico dell'autorizzato.
2. la decadenza della autorizzazione non comporta restituzione nemmeno parziale dell'imposta versata.
3. La decadenza è dichiarata, previo accertamento del Comando di Polizia Municipale, dall'**ufficio delegato** con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino.

Articolo 47

Revoca dell'autorizzazione

1. **L'ufficio delegato al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.43**, con provvedimento motivato notificato agli interessati, potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse nonché in caso di revoca dalla relativa autorizzazione e/o concessione all'occupazione del suolo pubblico.
2. La revoca potrà avvenire anche a seguito di contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e le previsioni di progetti o regolamenti di arredi adottati dal Comune.
3. La revoca dà diritto al rimborso dell'imposta eventualmente versata, in misura proporzionale al periodo di mancato godimento e della eventuale cauzione. Non dà diritto ad altre indennità.

Articolo 48

Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità

1. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, è ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione.
2. I mezzi pubblicitari installati, non conformi alla autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazioni ed ubicazione, sono da considerarsi abusivi.
3. Parimenti è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata ai mezzi pubblicitari.
4. Il titolare dell'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa o richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse essere avanzata nei confronti del Comune stesso, in relazione alla autorizzazione rilasciata.

Articolo 49

Obblighi del titolare dell'impianto

1. L'installazione degli impianti pubblicitari durevoli e provvisori dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

2. Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.
4. In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari durevoli e provvisori occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari durevoli e provvisori è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo il **Comune di Fasano procederà d'ufficio a spese del titolare.**
6. I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari durevoli e provvisori sono a totale carico del titolare dell'impianto.
7. Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari durevoli e provvisori nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

Articolo 50 **Manutenzione degli impianti**

1. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.
2. Parimenti il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

Articolo 51 **Pubblicità abusiva e anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune**

1. **Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni o concessioni. Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni. Il Comune applica le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia e assume le altre iniziative consentite dall'art. 24, del D.Lgs. n. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre eventuali disposizioni di legge e di regolamento previste in materia.**
2. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza dell'autorizzazione il titolare dovrà rimuovere l'impianto entro e non oltre 15 giorni dalla data del provvedimento.
3. La rimozione dovrà comprendere anche gli eventuali sostegni, teli, appoggi o pali.
4. Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 59 del presente regolamento.

TITOLO II DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 52 Tipologia e quantità degli impianti affissionistici

1. Per le pubbliche affissioni il Piano indica per ciascun impianto:

- c) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione;
- d) la sua ubicazione;
- e) la destinazione dell'impianto secondo quanto prevista dal comma 2 del presente articolo;
- f) la tipologia dell'impianto;
- g) la dimensione ed il numero dei fogli cm 70x100 che l'impianto contiene

2. La superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e dirette è stabilita in 36mq (trentasei) ogni 1.000 abitanti; considerato che il numero della popolazione residente nel Comune di Fasano alla data del 01/01/2003 risulta essere pari a circa n.40.487 abitanti, la superficie totale da destinare alle affissioni è di mq 1.452,6, da ripartire nel modo seguente:

- A. affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale, politica, sportiva, sindacale e comunque prive di rilevanza economica: 22,97 %;
- B. affissioni di natura commerciale: 67,07 %, di cui:
 - categoria speciale 30,18 %
 - categoria normale 36,89 %
- C. Affissioni di natura necrologica 2,5 %
- D. affissioni dirette: 7,43 %

3. Gli impianti affissionistici devono avere i seguenti formati:

A) Impianti di natura istituzionale, sociale, culturale, politica, sportiva, sindacale, necrologici e comunque privi di rilevanza economica:

- 140x200
- 200x140
- 100x140
- 600x300

C) Impianti di natura commerciale:

- 600x300
- 200x140
- 140x200

D) Impianti per le affissioni dirette:

- 600x300

ART. 53

Prescrizioni tecniche

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI FASANO – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Ciascun impianto destinato alle Affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta "AFFISSIONE DIRETTA – NOME DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

ART. 54 **Prescrizioni ubicative**

1. All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) devono essere collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) non devono essere di ostacolo a vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 devono essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non devono ostacolare le facciate finestrate dei fabbricati.

Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione dell'impianto affissionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi.

Lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm dagli angoli dei fabbricati.

Art.55 **Spazi privati per le affissioni dirette**

- 1. Nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Regolamento le affissioni dirette sono consentite esclusivamente su appositi impianti autorizzati.**
- 2. Le affissioni dirette sono affidate mediante apposita gara le cui modalità di affidamento verranno definite con apposito provvedimento amministrativo.**

CAPO V **SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

Articolo 56 **Sanzioni Tributarie**

1. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 13 si applica la sanzione amministrativa pari al 200% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di Euro 51,00.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento per adesione, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 57 **Interessi**

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente in materia.

Articolo 58

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la normativa vigente in materia.
3. Il **responsabile del servizio** dispone con apposito provvedimento la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio, con addebito ai responsabili delle spese sostenute per la rimozione e la custodia.
4. **Il responsabile del servizio, effettua, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, l'immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, a cui seguirà la notifica di apposito avviso di accertamento, emesso dall'ufficio competente, secondo le modalità di cui all'art.16 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.**
5. I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con **provvedimento amministrativo del responsabile del servizio** essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.
6. Nello stesso provvedimento deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previa corresponsione delle spese di deposito sostenute dall'Amministrazione.
7. La custodia dei mezzi pubblicitari abusivamente installati e rimossi d'ufficio, potrà essere affidata attenendosi alla normativa in vigore, a ditte esterne. Le spese sostenute dall'amministrazione per la custodia di tali impianti pubblicitari saranno addebitate al trasgressore.
8. **I proventi delle sanzioni amministrative, spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del Servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti.**

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 59

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico ai sensi della L. n. 241/1990 e successive integrazioni affinché ne possa prendere visione in ogni momento, nonché pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione "finestra del contribuente".

Articolo 60

Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale a norma di legge.
2. Nel caso l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 61
Vigilanza

1. Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento..
2. In caso di inadempimento o di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Comando di Polizia Municipale accerta le infrazioni alle norme del codice della strada ed informa il **responsabile del servizio** per gli adempimenti consequenziali.

Articolo 62
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs. n.446/1997, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Articolo 63
Entrata in vigore

1. Le modifiche ed integrazioni, individuate in grassetto ed approvate con la deliberazione di C.C. n. 53 del 10/10/2011, entreranno in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera Consiglio Comunale n. 53 del 10/10/2011.

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3	CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
ART. 4	TARIFFE
ART. 5	CATEGORIA SPECIALE
ART. 6	FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 7	CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ART. 8	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 9	SOGGETTO PASSIVO
ART. 10	MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ART. 11	MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA
ART. 12	PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA
ART. 13	DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
ART. 14	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
ART. 15	PUBBLICITA' EFFETTUTA SU SPAZI O AREE PUBBLICHE
ART. 16	RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO
ART. 17	PUBBLICITA' ORDINARIA
ART. 18	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON I VEICOLI
ART. 19	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
ART. 20	PUBBLICITA' VARIA
ART. 21	RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
ART. 22	ESENZIONI D'IMPOSTA
ART. 23	CONTENZIOSO

- ART. 24 RIMBORSI
ART. 25 PROCEDIMENTO ESECUTIVO

**CAPO III
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- ART. 26 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 27 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI
ART. 28 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 29 PAGAMENTO DEL DIRITTO
ART. 30 MISURA DEL DIRITTO
ART. 31 MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI
ART. 32 RIDUZIONI DEL DIRITTO
ART. 33 ESENZIONI DAL DIRITTO
ART. 34 MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 35 CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE
ART. 36 AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE
ART. 37 CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

**CAPO IV
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Criteria – Tipologia – Quantità – Procedure

- ART. 38 CRITERI GENERALI
ART. 39 CRITERI, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ART. 40 PRESCRIZIONI TECNICHE – LIMITAZIONI E DIVIETI
ART. 41 AMBITI DI INTERVENTO
ART. 42 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ART. 43 AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DUREVOLI E PROVVISORI
ART. 44 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 45 CONCESSIONI
ART. 46 DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE

ART. 47	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 48	POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA'
ART. 49	OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO
ART. 50	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ART. 51	PUBBLICITA' ABUSIVA E ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE
ART. 52	TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI
ART. 53	PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 54	PRESCRIZIONI UBIATIVE
ART. 55	SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

CAPO V
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 56	SANZIONI TRIBUTARIE
ART. 57	INTERESSI
ART. 58	SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 59	PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 60	VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
ART. 61	VIGILANZA
ART. 62	RINVIO
ART. 63	ENTRATA IN VIGORE